



ORIGINALE

CITTA' DI CIVITELLA DEL TRONTO
Provincia di Teramo

Deliberazione della Giunta Comunale

Seduta del 27-12-18 Numero 153

Oggetto: ATTO DI INDIRIZZO FINALIZZATO ALL'APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI VERBALE DI CONCILIAZIONE IN SEDE SINDACALE CON LA SIG.RA D.G.M. - AUTORIZZAZIONE ALL'ESPERIMENTO DELLA CONCILIAZIONE IN SEDE SINDACALE.

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventisette del mese di dicembre alle ore 10:55, presso la sede comunale, convocata nei modi di legge si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei sottoelencati signori:

Nominativo	Carica	Pres. / Ass.
Di Pietro Cristina	Sindaco	P
DE DOMINICIS RICCARDO	Assessore	A
D'ALESSIO BARBARA	Assessore	P
DI LORENZO GENNARINO	Assessore	P
MARCELLINI GABRIELE	Assessore	P

presenti n. 4 assenti n. 1

Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c.4 a, del T.U. n.267/2000) il Segretario Scarpone D.Ssa Maria Grazia.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Il Sig Di Pietro Cristina, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- Che la Sig.ra Marisa Di Giosia ha prestato attività lavorativa presso il Comune di Civitella del Tronto dal 1997 al 2011, con diverse forme contrattuali (L.S.U., CO.CO.CO., contratti a tempo determinato e contratti di somministrazione a tempo determinato);
- La Sig.ra Di Giosia ha impugnato, dapprima in via stragiudiziale e successivamente in via giudiziale, i suddetti contratti con ricorso ex art.414 cpc dinanzi al Tribunale di Teramo – Sezione Lavoro rgl nr 2351/12, chiedendo di “ **accertare e dichiarare**, *occorrendo anche ai sensi dell’art.2126 c.c., che tra la signora Di Giosia e il Comune di Civitella del Tronto è intercorso un rapporto di lavoro subordinato con decorrenza dal 15.12.2002 (o dalla diversa data che dovesse risultare in corso di causa), **al 31.12.2011** (o alla diversa data che dovesse risultare in corso di causa), ovvero più rapporti di lavoro subordinato succedutisi senza soluzione di continuità, comunque con diritto all’inquadramento nella categoria B (profilo economico B1) del CCNL Enti Locali; **accertare e dichiarare** il diritto della ricorrente a percepire le differenze retributive per le ragioni di cui al ricorso e conseguentemente: **condannare** il Comune di Civitella del Tronto, in persona del Sindaco pro tempore, a pagare alla ricorrente le somme derivanti dall’accertamento di cui sopra per un importo di **euro 53.492,71** per differenze stipendiali ed **euro 7.437,52** a titolo di TFS, salvo miglior calcolo ed eventuale CTU contabile. **Condannare** il Comune di Civitella del Tronto in persona del Sindaco pro tempore a versare agli enti previdenziali preposti i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti in relazione al rapporto di lavoro di cui sopra; **condannare** il Comune di Civitella del Tronto, in persona del Sindaco pro tempore, a risarcire alla ricorrente il danno ex art.36 D.Lgs. 165/01 nella misura di 20 mensilità di retribuzione globale di fatto al tallone mensile di **euro 1.342,67** o comunque non inferiore alle 12 mensilità di retribuzione globale di fatto o in ogni caso, a quell’importo che dovesse essere ritenuto equo e di giustizia anche sulla base di criteri diversi da quello indicato in ricorso. Oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese di causa, da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario “;*
- Nel giudizio predetto il Comune di Civitella del Tronto resisteva, contestando le avverse ragioni e chiedendo il rigetto del ricorso;
- In primo grado la domanda veniva accolta, con sentenza n.556/2016 che così statuiva: “ **P.Q.M.** il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G.n.2351/12, così provvede: **accerta e dichiara** che il rapporto di lavoro intercorso tra la ricorrente Di Giosia Marisa e il Comune di Civitella del Tronto dal 15.12.2002 al 31.03.2008 è di natura subordinata con estensione oraria di 30 ore settimanali, con assegnazione di mansioni riconducibili alla qualifica di “ **esecutore** “ ed ascrivibile alla categoria B – posizione economica B1 – del Contratto Collettivo nazionale di lavoro comparto delle autonomie locali; per l’effetto condanna il Comune di Civitella del Tronto a corrispondere alla ricorrente, ai sensi dell’art.2126 c.c., le differenze retributive, le ferie e i permessi non goduti e il TFR nella misura di €

28.965,22, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex artt.429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c. dalla maturazione sino al soddisfo, nei limiti di cui all'art.22 comma 36 l. 23 dicembre 1994 n.724 (articolo ancora applicabile ai dipendenti pubblici alla luce della pronuncia della C. Cost. n.459/00) oltre alla regolarizzazione contributiva; dichiara la nullità del termine apposto al contratto a tempo determinato stipulato in data 1 aprile 2008 e quello apposto ai contratti di somministrazione a tempo determinato con Metis s.p.a in data 22.07.2011 e, per l'effetto, dichiara tenuta e condanna il Comune di Civitella del Tronto a pagare alla ricorrente una somma pari a 9 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto a titolo di risarcimento del danno ex art.36 comma 5 D.Lgs. n.165/2001, oltre accessori come per legge; condanna il Comune di Civitella del Tronto a rimborsare al ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi € 2.250,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, IVA e CAP come per legge; pone definitivamente a carico di parte resistente le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto: Teramo, 21.09.2016. “;

- Il Comune di Civitella del Tronto ricorreva in appello ove la Sig.ra Di Giosia resisteva, contestando le avverse ragioni e chiedendo il rigetto del ricorso;
- La Corte di Appello con sentenza n.717/2018, in data 15.11.2018 statuiva: “ *La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n.556/16 del Tribunale di Teramo, così decide nel contraddittorio delle parti: dichiara inammissibile l'appello, condanna il Comune appellante alle spese del grado, che liquida in € 6.660,00, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA. Dichiara che l'appellante è tenuto al pagamento di un importo, a titolo di contributo unificato, uguale a quello già dovuto per l'impugnazione “;*
- A seguito dell'emissione della sentenza le parti hanno manifestato stragiudizialmente la volontà di addivenire a una transazione, per porre definitivamente fine alla controversia *de qua* evitando – da una parte - i tempi lunghi necessari per il recupero dell'intero credito riconosciuto dalla sentenza, e dall'altra parte gli esiti ragionevolmente prevedibili di un ricorso per Cassazione che, laddove vedesse soccombente il Comune, sarebbero produttivi di ulteriori esborsi in danno della finanza pubblica;
- Che le Parti – per il tramite dei rispettivi legali incaricati – sono pervenute dunque alla predisposizione di una bozza di **Verbale di Conciliazione in Sede Sindacale**, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.2113, co.IV, c.c. nel testo modificato dall'art.6 della legge 11 agosto 1973, n.533, nonché ai sensi degli artt.410, 411 codice di procedura civile, così come modificati dall'art.31 della legge 4 novembre 2010, n.183;

CONSIDERATO che la conciliazione in sede sindacale per essere qualificata tale ai sensi dell'art. 2113 del codice civile, deve risultare da un documento sottoscritto contestualmente dalle parti nonché dal rappresentante sindacale di fiducia del lavoratore;

RAVVISATA la necessità e l'opportunità di sottrarre l'Ente ai rischi – in termini di tenuta e solidità degli equilibri finanziari – derivanti dal pagamento integrale delle somme riconosciute in sentenza nella vicenda *de qua*, i cui riflessi sono suscettibili di incidere sulla possibilità per l'Ente di continuare ad erogare i servizi pubblici con regolarità ed efficienza;

DATO ATTO:

- che in ossequio a quanto stabilito all'articolo 194, comma 1 lettera a) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e in funzione necessariamente preliminare alla liquidazione dell'importo indicato nell'atto di transazione, verrà presentata al Consiglio Comunale formale proposta di definitiva approvazione della presente transazione e riconoscimento del debito fuori bilancio per il complessivo importo di € 26.000,00 quale somma complessiva da erogarsi in favore della percipiente oltre spese legali come liquidate nelle due sentenze, pari a € 3.283,02 per il primo grado ed € 9.717,74 per il secondo grado, così per un **importo totale riconoscibile pari a € 39.000,76** da liquidarsi alle condizioni di cui all'allegato verbale di conciliazione entro e non oltre giorni 15 dalla adozione della deliberazione consiliare di riconoscimento del presente debito fuori bilancio;
- che in ossequio a quanto stabilito dalla nuova formulazione dell'articolo 239, comma 1, lett.b) del D.Lgs. n.267/2000 - come integrata dal decreto legge 10 ottobre 2012, n.174 (il quale articolo individua “ *proposte di riconoscimento debiti fuori bilancio e transazioni* “ tra le materie nelle quali è obbligatoria la resa del parere da parte dell'Organo di revisione contabile, laddove tali materie involgano profili di competenza consiliare) - e tenuto conto delle posizioni espresse dalla Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Liguria, nonché Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per il Piemonte in merito all'ambito nel quale l'organo di revisione è chiamato a rendere obbligatoriamente il parere (vale a dire sulle transazioni che involgono profili di competenza consiliare), sulla proposta consiliare di cui al punto che precede verrà acquisito il parere del revisore dei conti;
- che la presente proposta di deliberazione viene quindi adottata all'esclusivo fine della formalizzazione dell'adempimento previa approvazione dello schema di accordo, prevedendo l'iter successivo il pronunciamento dell'organo consiliare in quanto trattasi di proposta di accordo riferita a passività per la quale non è stato assunto specifico impegno di spesa a totale copertura, dunque generatrice di debito fuori bilancio riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lett.a) del D.Lgs. n.267/2000;

VISTI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – “*Testo Unico degli Enti Locali*”;
- lo Statuto comunale;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n.48 del 30 ottobre 2018, che ha riguardato variazione al bilancio di previsione 2018 – 2020;

ESAMINATA la proposta di deliberazione in esame e acquisiti sulla stessa i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi – ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs.18 agosto 2000, n.1267 – dai Responsabili dei Servizi rispettivamente competenti , e dato espressamente atto che l’esecutività della proposta di adempimento di cui all’allegato *sub* lett.A) resta subordinata alla successiva proposta di deliberazione da sottoporre ad approvazione del Consiglio Comunale quale Organo competente, in via esclusiva e non delegabile, alla individuazione e allo stanziamento delle risorse necessarie per provvedere al relativo pagamento, previa espressione dell’obbligatorio parere dell’organo di revisione contabile, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 239, comma 1, lett.b) come integrato dal decreto – legge 10 ottobre 2012, n.174;

RITENUTO di assumere quanto sopra a relazione istruttoria e motivazione del contenuto della presente deliberazione

con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A

di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, anche ai fini della motivazione ai sensi dell’art. 3, comma 1, della Legge 241/1990;

di addivenire, per le motivazioni addotte in premessa, al tentativo di conciliazione in sede sindacale ex art. 412-ter c.p.c., con la Sig.ra Marisa Di Giosia in relazione agli effetti derivanti dalla sentenza n.556/2016 emessa dal Tribunale di Teramo in funzione di Giudice del Lavoro;

di autorizzare il rappresentante dell’Ente alla sottoscrizione dell’accordo di conciliazione in sede sindacale secondo lo schema che, qui allegato *sub* lettera A), contestualmente si approva, altresì autorizzando il procuratore dell’Ente alla sottoscrizione del medesimo accordo, una volta intervenuta la specifica deliberazione consiliare volta al riconoscimento del debito fuori bilancio;

Di dare espressamente atto che:

- a) la presente proposta di deliberazione viene adottata all’esclusivo fine della previa approvazione dello schema di accordo, prevedendo l’iter successivo il pronunciamento dell’organo consiliare in quanto trattasi di proposta di accordo riferita a passività per la quale non è stato assunto specifico impegno di spesa a totale copertura, dunque generatrice di debito fuori bilancio riconoscibile ai sensi dell’articolo 194, comma 1, lett.a) del D.Lgs. n.267/2000;
- b) in ossequio a quanto stabilito all’articolo 194, comma 1 lettera a) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e preliminarmente alla liquidazione dell’importo sopra indicato, verrà presentata al Consiglio Comunale formale proposta di definitiva approvazione della presente transazione e riconoscimento del debito fuori bilancio per il complessivo importo di **€ 39.000,76 dei quali:**

- € 26.000,00 quale somma complessiva da erogarsi in favore della percipiente;
 - € 13.000,76 a titolo di spese legali liquidate in sentenza di primo e di secondo grado;
- c) in ossequio a quanto stabilito dalla nuova formulazione dell'articolo 239, comma 1, lett.b) del D.Lgs. n.267/2000 - come integrata dal decreto –legge 10 ottobre 2012, n.174 (il quale articolo individua “ *proposte di riconoscimento debiti fuori bilancio e transazioni* “ tra le materie nelle quali è obbligatoria la resa del parere da parte dell'Organo di revisione contabile, laddove tali materie involgano profili di competenza consiliare) - e tenuto conto delle posizioni espresse dalla Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Liguria, nonché Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per il Piemonte in merito all'ambito nel quale l'organo di revisione è chiamato a rendere obbligatoriamente il parere (vale a dire sulle transazioni che involgono profili di competenza consiliare), sulla proposta di deliberazione consiliare di cui al punto che precede verrà acquisito il parere del revisore dei conti;

di dichiarare, con separata unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 in ragione dell'urgenza di provvedere a quanto in oggetto.

ALLA) alla deliberazione della Giunta Comunale n. __ del _____

VERBALE DI CONCILIAZIONE IN SEDE SINDACALE

(art. 2113, co. IV, c.c. nel testo modificato dall'art. 6 della Legge 11.8.1973, n. 533;
artt. 410, 411 codice di procedura civile, così come modificati dall'art. 31 L. 4-11-2010
183)

Il giorno ottobre 2018, alle ore in Teramo, presso la sede della CGIL di Teramo;

Il sig. PIERO PORRINI dell'Ufficio vertenze e conciliazioni della CGIL Teramo, nella sua qualità di conciliatore designato dall'Organizzazione Sindacale, ha esperito il tentativo di conciliazione in sede sindacale

tra:

Marisa DI GIOSIA (c.f.DGSMRS51E61C781P) nata a Civitella del Tronto (Te) il 21.5.1951 ed ivi residente, presso Frazione Santa Reparata, assistita dall'avv. Martina Barnabei (o dall'Avv. per delega dell'Avv. Martina Barnabei)

contro

COMUNE DI CICVITELLA DEL TRONTO cf/pi 00467160677 in persona del legale rappresentante pro- tempore sig. nato a il, assistito dall'Avv. Franco Di Teodoro (o dall'Avv. per delega dell'Avv. Franco Di Teodoro)

Il Conciliatore, accertata l'identità delle parti, la capacità e il potere di ciascuna di esse di conciliare la controversia in esame, ha preventivamente provveduto ad avvertire le parti stesse circa gli effetti propri della conciliazione in sede sindacale, giusto il combinato disposto dell'art. 2113, co. IV, c.c. nel testo modificato dall'art. 6 della Legge 11.8.1973, n. 533; artt. 410, 411 c.p.c.; ha quindi dato corso al tentativo di amichevole e definitiva composizione della controversia che ha trovato la seguente soluzione.

PREMESSO CHE

- la sig.ra MARISA DI GIOSIA ha lavorato presso il Comune di Civitella del Tronto dal 1999 al 2011, con varie forme contrattuali (L.S.U., CO.CO.CO., contratti a tempo determinato e di somministrazione a tempo determinato);
- la sig.ra DI GIOSIA ha impugnato, dapprima in via stragiudiziale e successivamente in via giudiziale, i suddetti contratti, con ricorso ex art. 414 cpc dinanzi al Tribunale di Teramo Sezione lavoro rgl nr 2351/12, chiedendo di "***accertare e dichiarare, occorrendo anche ai sensi dell'art. 2126 c.c., che tra la signora Di Giosia ed il Comune di Civitella del Tronto è intercorso un rapporto di lavoro subordinato con decorrenza dal 15.12.2002 fino al 31.12.2011 (o dalla diversa data che dovesse risultare in corso di causa), ovvero più rapporti di lavoro subordinato succedutisi senza soluzione di continuità, comunque con diritto all'inquadramento nella categoria B (profilo economico B1) del CCNL Enti Locali; **accertare e dichiarare** il diritto della ricorrente a percepire le differenze retributive per le ragioni di cui al ricorso e conseguentemente: **condannare** il Comune di Civitella del Tronto, in persona del sindaco pro tempore, a pagare alla ricorrente le somme derivanti dall'accertamento di cui sopra per un importo di euro **53.492,71 per differenze stipendiali ed euro 7.437,52 a titolo di TFS, salvo miglior calcolo ed eventuale CTU contabile. **Condannare** il Comune di Civitella del Tronto in persona del sindaco pro tempore a versare agli enti previdenziali preposti i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti in relazione al rapporto di lavoro di cui*****

- sopra; **condannare** il Comune di Civitella del Tronto, in persona del sindaco pro tempore, a risarcire alla ricorrente il danno ex art. 36 D.Lgs. 165/01 nella misura di 20 mensilità di retribuzione globale di fatto al tallone mensile di **euro 1.342,67** o comunque non inferiore alle 12 mensilità di retribuzione globale di fatto o in ogni caso, a quell'importo che dovesse essere ritenuto equo e di giustizia anche sulla base di criteri diversi da quello indicato in ricorso. Oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese di causa, da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario”;
- nel giudizio predetto il Comune di Civitella del Tronto resisteva, contestando le avverse ragioni e chiedendo il rigetto del ricorso;
 - in primo grado la domanda veniva accolta, con sentenza n. 556/2016, che così statuiva:

“P.Q.M. Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 2351/2012, così provvede: ? accerta e dichiara che il rapporto di lavoro intercorso tra la ricorrente Di Giosia Marisa ed il Comune di Civitella del Tronto dal 15.12.2002 al 31.3.2008 è di natura subordinata con estensione oraria di 30 ore settimanali, con assegnazioni di mansioni riconducibili alla qualifica di “esecutore” ed ascrivibile alla categoria B – posizione economica B1– del Contratto collettivo nazionale lavoro comparto delle autonomie locali; ? per l’effetto condanna il Comune di Civitella del Tronto a corrispondere alla ricorrente, ai sensi dell’art. 2126 c.c., le differenze retributive, le ferie e permessi non goduti ed il TFR nella misura di € 28.965,22 , oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex artt.429 c.p.c. e 150 disp att. c.p.c. dalla maturazione sino al soddisfo, nei limiti di cui all’art. 22 comma 36 l. 23 dicembre 1994 n. 724 (articolo ancora applicabile ai dipendenti pubblici alla luce della pronuncia della C. Cost. n.459/00) oltre alla regolarizzazione contributiva; ? dichiara la nullità del termine apposto al contratto a tempo determinato stipulato in data 1 aprile 2008 e quello apposto ai contratti di somministrazione a tempo determinato con Metis s.p.a. in data 22.07.2011 e, per l’effetto, dichiara tenuta e condanna il Comune di Civitella del Tronto a pagare alla ricorrente una somma pari a **9 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto a titolo di risarcimento del danno ex articolo 36 comma 5 D.lgs n. 165/2001, oltre accessori come per legge; ? condanna il Comune di Civitella del Tronto a rimborsare al ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi € 2.250,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario del 15%, IVA e CAP come per legge. ? pone definitivamente a carico di parte resistente le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto. Teramo, 21.09.2016 ”**
 - La Corte di Appello con sentenza n. 717/2018, in data 15.11.2018, statuiva “La Corte d’Appello di L’Aquila, definitivamente pronunciando sull’appello proposto avverso la sentenza n. 556/16 del Tribunale di Teramo, così decide nel contraddittorio delle parti : dichiara inammissibile

l'appello, condanna il Comune appellante alle spese del grado, che liquida in euro 6660, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA. Dichiaro che l'appellante è tenuto al pagamento di un importo, a titolo di contributo unificato, uguale a quello già dovuto per l'impugnazione”;

- a seguito dell'emissione della sentenza, le parti hanno manifestato stragiudizialmente la volontà di addivenire ad una transazione, per porre fine alla controversia *de qua*;

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra identificate, dichiarano di transigere, così come in effetti transigono, tutte le questioni di cui in premessa senza che ciò comporti in alcun modo il riconoscimento della fondatezza delle avverse pretese, ai seguenti

PATTI E CONDIZIONI

ART. 1

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2

le Parti si danno atto reciprocamente della volontà di transigere alle condizioni che seguono.

ART. 3

la sig.ra Di Giosia si impegna a rinunciare a dare seguito all'azione intrapresa a fronte del versamento delle somme sotto indicate nei tempi sotto indicati.

ART. 4

a fronte di tale rinuncia, il Comune di Civitella del Tronto, a definitivo saldo e stralcio di ogni pretesa creditoria, si impegna a corrispondere alla signora Di Giosia che accetta la complessiva somma di € 26.000,00, oltre spese legali come liquidate nella sentenza, pari ad € 3.283,02 per il primo grado ed € 9.717,74 per il secondo grado. La somma di € 26.000,00 oltre quella di € 3.283,02 saranno corrisposte a mezzo di bonifico bancario con accredito della somma sul conto corrente intestato alla sig.ra Di Giosia (IBAN IT80V0301503200000004106158). La somma di € 9.717,74 verrà versata direttamente all'Avv. Martina Barnabei. Le somme saranno rateizzate come segue:

- *entro il 31 gennaio 2019*: pagamento della somma di € **13.000,00** per sorte capitale (prima rata) e di € **3.283,02** per spese legali liquidate nella sentenza del Tribunale;
- *entro il 31 gennaio 2019*: pagamento della somma di € **9.717,74** per spese legali liquidate nella sentenza della Corte di Appello che la Sig.ra Di Giosia autorizza a versare direttamente all'Avv. Martina Barnabei (IBAN IT35 H05424 15300 000 000 021305);
- *entro il 30 dicembre 2019*: pagamento della somma di € 13.000,00 per sorte capitale (seconda rata).

Resta inteso che le date sopra indicate fanno salva l'avvenuta approvazione della deliberazione del Consiglio Comunale di Civitella con cui è autorizzato il pagamento delle somme predette. In ogni caso, la decorrenza dei pagamenti dovrà aver inizio non oltre giorni 15 dalla esecutività della citata deliberazione consiliare, che il Comune sottoporrà ad approvazione entro e non oltre il mese di gennaio 2019.

ART. 5

Con l'esatta esecuzione delle obbligazioni assunte con il presente atto (i cui importi sono specificati all'art.4 che precede), le parti dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altra né in relazione al rapporto intercorso né per qualsiasi altro titolo o ragione. Resta inteso che il mancato rispetto dei termini di pagamento e/o il mancato pagamento e/o il parziale pagamento della somma pattuita come da art. 4 che precede comporterà la decadenza dai benefici a favore dell'Ente acquisisti col presente verbale ed in particolare comporterà la risoluzione di diritto del presente accordo di transazione, con conseguente diritto della sig.ra Di Giosia di richiedere il pagamento dell'intera somma stabilita nella sentenza del Tribunale di Teramo n. 556/2016 sopra indicata.

La sig.ra Di Giosia dichiara che il sunnominato rappresentante sindacale la ha resa edotta dei diritti cui lei ha rinunciato e/o transatto e delle conseguenze giuridiche scaturenti dalla sottoscrizione del presente verbale anche ai sensi dell'art. 2113 ultimo comma C.C.

Letto, confermato, sottoscritto.

Firmano i procuratori per rinuncia ex LP

MARISA DI GIOSIA _____

COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO _____

Avv. Martina Barnabei

Avv. Franco Di Teodoro

Il conciliatore _____

Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto:

Il Segretario

Scarpone D.Ssa Maria Grazia

Il Sindaco

Di Pietro Cristina